

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1291

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

de LUCA, MELILLO, BIONDI

Presentata il 29 luglio 1987

Norme contro lo sfruttamento della prostituzione

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 20 febbraio 1958, n. 75, nota come legge Merlin ha rappresentato un passo di estrema importanza nella vita civile e nella legislazione del nostro Paese, in quanto ha abolito la vecchia regolamentazione della prostituzione ed ha individuato nuove norme volte ad impedire lo sfruttamento di tale attività.

Fino al 1958, infatti l'attività della prostituzione era autorizzata solo se esercitata in precisi luoghi, su licenza delle autorità di pubblica sicurezza.

La legge Merlin si ispirò, in particolare a due principi fondamentali: il primo fu quello di criminalizzare, senza eccezioni, qualunque forma di sfruttamento della prostituzione; il secondo di abolire qualsiasi restrizione o sanzione penale per le persone che decidono autonomamente di esercitarla.

Tuttavia, alcune genericità presenti nella legge in questione che non fu possibile modificare all'epoca della discussione parlamentare ne hanno impedito una corretta attuazione.

Pertanto, oggi più che mai, si constata una inadeguatezza della normativa vigente nei confronti degli sviluppi che il fenomeno della prostituzione ha avuto in questi anni e di conseguenza già nella passata legislatura alcuni parlamentari hanno avvertito l'esigenza di presentare proposte di legge di modifica alla legge Merlin.

In sede di discussione venne elaborata, dal relatore in Commissione Giustizia, una proposta di testo unificato del cui contenuto si ripropone in sostanza l'esame della Camera.

In particolare gli articoli 1 e 2 della proposta stabiliscono forti inasprimenti di

pena per quanti gestiscano, amministrino e controllino case ove altri esercitino la prostituzione di persone allo scopo di parteciparne agli utili.

Viene inoltre escluso il reato di mero favoreggiamento che non si risolva in forme di lenocinio, oltre a punire più severamente quanti sfruttino la prostituzione di minori, persone tossicodipendenti o portatori di *handicaps*.

In questo modo si intende correggere la distorsione che, di fatto, ha messo sullo stesso piano lo sfruttatore e chiunque abbia un qualche rapporto con una persona dedita alla prostituzione.

L'articolo 3 inasprisce gli aumenti di pena previsti per alcuni delitti di particolare gravità, per i casi di associazione nei delitti stessi di tre o più persone ed, in modo particolare, per i capi promotori dell'associazione.

L'articolo 4 modifica l'articolo 5 della legge Merlin, vietando l'applicazione delle misure di prevenzione restrittive della libertà di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, per il fatto che una persona sia dedita alla prostituzione.

L'articolo 5 stabilisce l'applicazione automatica e generale dell'interdizione dei pubblici uffici o la sottoposizione dell'esercizio della tutela e della curatela a

carico dei colpevoli dei delitti di cui alla presente legge.

Come si vede, le norme così individuate soprattutto tendono a chiarire e semplificare un quadro normativo eccessivamente confuso che come tale ha contribuito negli anni all'emarginazione di quanti esercitano l'attività di meretricio, spesso costretti, per ciò stesso, a colmare il vuoto di onesti rapporti umani con il rapporto con gli sfruttatori.

Di rilievo, inoltre, l'abolizione del reato di adescamento e di tutti i provvedimenti restrittivi ad esso connessi.

Altro principio ispiratore della presente proposta è la depenalizzazione della prostituzione, ribadendo la piena libertà dell'autodeterminazione del singolo, facendo salvo il limite dell'ordine pubblico e del buon costume, reati già puniti dal codice penale, ma cercando anche di eliminare fenomeni inutilmente repressivi da parte delle autorità di polizia.

In conclusione, le modifiche proposte si reputano in linea con i principi ispiratori della legge Merlin, in sintonia con la nuova realtà sociale del problema, ma non sbilanciate in ipotesi legislative discutibili, quali la Costituzione, ad esempio di case autogestite o l'imposizione fiscale sull'attività di meretricio.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, è sostituito dal seguente:

« ART. 3. — 1. Le disposizioni contenute negli articoli da 531 a 536 del codice penale sono sostituite da quelle di cui ai comi 2 e 3 del presente articolo.

2. È punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da 2 a 30 milioni di lire:

1) chiunque gestisce, amministra o controlla una casa ove altri esercitino la prostituzione o altrimenti organizzati, gestisca o controlli anche senza la disponibilità di apposito locale la prostituzione di altra persona;

2) chiunque con violenza o minaccia o con abuso di autorità induca taluno alla prostituzione, gli impedisca di desistere, o allo stesso modo induca chi esercita la prostituzione a farlo partecipe del profitto della propria attività.

3. È punito con la reclusione da 4 a 12 anni e con la multa da 5 a 40 milioni chiunque anche senza violenza o minaccia induca alla prostituzione o impedisca chi desista dal prostituirsi, una persona di età minore o in stato di tossicodipendenza, o in condizioni psichiche minorate, o altrimenti partecipi ai profitti alla prostituzione di essa ».

ART. 2.

1. Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 1, induca una persona alla prostituzione o ne favorisca la prostituzione allo scopo di parteciparne al profitto, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 1 a 5 milioni.

ART. 3.

1. All'articolo 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere uno o più delitti, di cui all'articolo precedente, esse sono punite, per ciò solo, con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa da 5 a 25 milioni.

Per i capi promotori dell'associazione le pene suddette sono raddoppiate ».

ART. 4.

1. L'articolo 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, è sostituito dal seguente:

« ART. 5. — 1. Non può procedersi all'applicazione di taluna delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, per il fatto che una persona sia dedita alla prostituzione. I provvedimenti adottati per tale motivo sono revocati e perdono, comunque, ogni efficacia. Non può parimenti procedersi al fermo, all'accompagnamento in un ufficio di pubblica sicurezza o ad altra forma di limitazione della libertà personale per il fatto che taluno si offra alla prostituzione, anche con modalità tali da concretare una contravvenzione prevista dal codice penale, purché la persona sia munita di documento comprovante la sua identità ».

ART. 5.

1. L'articolo 6 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, è sostituito dal seguente:

« ART. 6. — 1. Al colpevole di uno dei delitti previsti dagli articoli precedenti si applica la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici o dall'esercizio della tutela e curatutela ».